



COMUNE DI TONARA

Provincia di NUORO

Viale della Regione, n. 8 c.a.p. 08039 – tel. 0784-63823 - fax 0784-63246 tecnico@comunetonara.it

SERVIZIO TECNICO

Regolamento Comunale e di Polizia Mortuaria per la gestione dei servizi funebri e delle attività cimiteriali

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 23/01/2017

Sommario

TITOLO I.....	4
Disposizioni preliminari.....	4
Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Personale addetto	4
Articolo 3 - Responsabilità	4
TITOLO II.....	5
Polizia interna ai cimiteri.....	5
Articolo 4 - Orario di apertura al pubblico	5
Articolo 5 - Divieto di ingresso	5
Articolo 6 - Divieti speciali	5
Articolo 7 - Riti religiosi	6
Articolo 8 - Circolazione di veicoli	6
Articolo 9 - Ornamenti ed epigrafi	6
Articolo 10 - Lapidi, ricordi, fotografie	7
Articolo 11 - Imprese di costruzione e di esecuzione delle lavorazioni	7
Articolo 12 - Approvazione opere e responsabilità	7
Articolo 13 - Materiali di scavo e di risulta nei cimiteri	7
Articolo 14 - Esecuzione dei lavori nei giorni festivi	8
Articolo 15 - Ammissione nel Cimitero	8
Articolo 16 - Scadenza sepolture	8
Articolo 17 - Esumazioni ed estumulazioni	9
Articolo 18 - Esumazioni, estumulazioni, tumulazioni e inumazioni nel cimitero vecchio	9
TITOLO III.....	9
Concessioni di sepolture private.....	9
Articolo 19 - Tipologia e durata delle sepolture private e Piano di utilizzo del Cimitero Nuovo	9
Articolo 20 - Sepolture Individuali - Modalità di concessione e assegnazione dei loculi	11
Articolo 22 - Modalità di concessione e assegnazione delle cellette ossario	12
Articolo 23 - Obbligo di manutenzione	12
Articolo 26 - Rinuncia della concessione cimiteriale	13
TITOLO IV.....	13
Registrazioni ed aggiornamenti Operazioni Cimiteriali.....	13

Articolo 27 - Planimetria del cimitero	13
Articolo 28 - Registro delle operazioni cimiteriali	13
TITOLO V	14
Disposizioni Finali	14
Articolo 29 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	14
Articolo 30 - Cautele	14
Articolo 31 - Entrata in Vigore	14

TITOLO I

Disposizioni preliminari

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione e la custodia dei due cimiteri comunali, il vecchio cimitero sito nella Via Vittorio Emanuele III di Savoia e il nuovo cimitero sito in località "Sa Menta" lungo la S.S. 295- la cui manutenzione, pulizia e l'esecuzione delle operazioni cimiteriali quali apertura e chiusura giornaliera, pronta reperibilità per ricevimento delle salme, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, sono stati affidati in appalto ad una Ditta privata esterna al Comune.

Con il presente si regolamenta la concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nei due cimiteri, la loro vigilanza, tutte le attività connesse nelle due aree, in applicazione del *Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 127 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e la Deliberazione G.R. 51.24 del 17.11.2009.*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del *D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e delle altre norme nazionali o regionali.*

I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto sono soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Articolo 2 - Personale addetto

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, d'ora in avanti chiamato Responsabile, provvede con le risorse umane e finanziarie messe a disposizione dall'Ente, nel rispetto del presente Regolamento, alla gestione delle due aree cimiteriali presenti nel Comune di Tonara.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, per il tramite dell'Ufficio di Stato Civile del Comune, provvede alla redazione dello stato di morte e ai relativi atti dovuti per ogni procedimento di sepoltura, nonché alla assegnazione dello spazio per la successiva tumulazione e alla consegna delle relative modulistiche inerenti le varie richieste da parte dei cittadini.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Responsabile vigila in modo tale che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose all'interno delle due aree cimiteriali, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non si rilevi penalmente.

TITOLO II

Polizia interna ai cimiteri

Articolo 4 - Orario di apertura al pubblico

L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali viene fissato secondo le esigenze dell'Ente e del cambiamento d'orario delle stagioni e per comprovate altre motivazioni di carattere tecnico, con apposita ordinanza del Sindaco o per disposizione del Responsabile.

Verrà di volta in volta affisso in via permanente - all'ingresso dei cimiteri e negli spazi comunali del centro abitato - nelle apposite bacheche ivi predisposte, e data diffusione dei cambiamenti di orario dei cimiteri tramite il sito web del comune e tramite l'app messa a disposizione per i cittadini.

La visita ai cimiteri fuori orario è subordinata al permesso dell'Ente, tramite il Responsabile, da rilasciarsi sempre per comprovati motivi.

Articolo 5 - Divieto di ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza o in stato alterato, e/o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- b) quando il Sindaco o il Responsabile per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisino la opportunità del divieto;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o attività illecite.

Articolo 6 - Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere convegni chiassosi, cantare, chiedere l'elemosina, accedere e sostare con simboli di fede politica;
- b) introdurre biciclette, motorini, moto, e cose e oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti e qualsiasi altro oggetto;
- d) buttare e/o abbandonare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori ivi predisposti, calpestare le aiuole, tagliare i fiori senza apposita autorizzazione, danneggiare gli alberi, disperdere i lumicini nell'ambiente circostante e gli involucri di plastica, abbandonare rifiuti non prodotti all'interno del cimitero comunale nelle aree cimiteriali o dentro i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) disturbare i visitatori con l'offerta di servizi non inerenti le attività cimiteriali, di oggetti, di volantini e così via;
- f) eseguire qualsiasi lavoro di qualunque tipo, senza la dovuta comunicazione al competente Ufficio Tecnico;

g) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia, se non autorizzati;

h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza l'assenso dei familiari;

i) eseguire lavori sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;

l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;

m) è inibita qualsiasi attività commerciale.

n) i divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo non debitamente autorizzati.

o) è opportuno che i cittadini all'interno delle aree cimiteriali rispettino la quiete ed il silenzio del luogo con comportamenti consoni; è vietato chiacchierare ad alta voce e durante i riti di sepoltura è necessario che si abbia la cautela di non disturbare lo svolgimento delle funzioni; che si proceda a percorrere gli spazi di camminamento seguendo file ordinate, senza creare confusione e senza ostacolare le attività previste, come i riti delle condoglianze e del commiato dal congiunto defunto.

I riti delle condoglianze verranno eseguite con l'utilizzo della cappella presente e dei percorsi predisposti per l'afflusso ed il deflusso delle persone.

Il commiato finale dal congiunto defunto potrà avvenire anche in forma strettamente privata a seconda di quanto richiesto dai familiari al momento dell'assegnazione dello spazio per la sepoltura da parte dell'Ufficio Comunale preposto.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi frasi offensive contro il culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 7 - Riti religiosi

All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività di tutti i defunti, sia della chiesa cattolica che delle altre confessioni religiose esistenti, purché non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 8 - Circolazione di veicoli

Può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio e delle Imprese che devono eseguire lavori all'interno dei cimiteri, previa richiesta al Comune e autorizzazione del Responsabile.

Articolo 9 - Ornamenti ed epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, ornamenti ed epigrafi secondo le forme, le misure e i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura, oltre che alle forme ed all'ambiente circostante, e le consuetudini dei culti espressi.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le eventuali rituali espressioni brevi.

Le epigrafi possono essere compilate in lingua italiana o in lingua sarda.

Sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

Articolo 10 - Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati le apposizioni di ricordi e decorazioni facilmente deperibili.

Le lavorazioni devono essere eseguite a regola d'arte e con materiali sicuri, certificati, non facilmente deteriorabili dagli agenti atmosferici e non facilmente infiammabili.

Articolo 11 - Imprese di costruzione e di esecuzione delle lavorazioni

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprenditori ed imprese private, a loro libera scelta, debitamente iscritti per le categorie di lavoro da eseguirsi sui manufatti.

Ogni esecuzione di manutenzione sui manufatti deve essere segnalata al Comune con l'utilizzo della apposita Modulistica a disposizione dei cittadini presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 12 - Approvazione opere e responsabilità

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza il rilascio di apposito permesso o licenza o autorizzazione o concessione o la presentazione di obbligatoria comunicazione da parte degli interessati.

Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

L'Ufficio Tecnico Comunale controllerà che le opere vengano eseguite secondo quanto autorizzato; lo stesso potrà impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni o non autorizzare le richieste presentate.

Articolo 13 - Materiali di scavo e di risulta nei cimiteri

I materiali di scavo e di rifiuto di qualsiasi lavorazione cimiteriale devono essere di volta in volta trasportati alle discariche individuate dalle Imprese esecutrici o eventualmente dal luogo apposito indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, evitando di spargere materiali nelle aree di culto o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Il materiale risultante da operazioni di estumulazione di salme, come per esempio l'involucro di zinco obbligatorio per i tumuli, dovrà essere conferito in discarica quale rifiuto speciale dalla Ditta incaricata delle operazioni; ne dovrà essere debitamente documentato il trasporto ed il conferimento di tali rifiuti speciali nel sito idoneo.

Articolo 14 - Esecuzione dei lavori nei giorni festivi

Non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi nei giorni dedicati alla Commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dall'Ufficio Tecnico Comunale o dal Sindaco del Comune.

TITOLO III

TUMULAZIONI - ESTUMULAZIONI – INUMAZIONI - ESUMAZIONI

Articolo 15 - Ammissione nel Cimitero

Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, in vita, l'ultima residenza;
- c) le salme delle persone che abbiano sepolti nel cimitero del Comune coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e/o fratelli e i parenti fino al 3° grado;
- d) persone nate a Tonara anche se non sono mai state residenti;
- e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
- f) i resti ossei e le ceneri delle persone sopra indicate;

La sepoltura potrà altresì essere concessa dal Sindaco con proprio provvedimento in presenza di eccezionali e motivate ragioni, qualora il defunto abbia avuto la residenza in vita nel Comune anche se non più residente al momento della morte.

Articolo 16 - Scadenza sepolture

La scadenza ordinaria delle sepolture in loculi a terra (tombe) o a muro (in batteria di file di loculi) viene comunicata con singolo avviso direttamente alla famiglia del congiunto interessato da parte del Servizio Amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Stato Civile comunale.

Nell'apposito registro custodito presso lo stesso Ufficio verranno annotate le concessioni rilasciate e le scadenze di quelle già poste in essere.

I concessionari di sepolture private sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata e le modalità della stessa.

Se, scaduta la concessione, il privato non provvedesse al rinnovo o ad altra sistemazione, il Responsabile disporrà la raccolta degli eventuali resti mortali e la loro sistemazione definitiva nell'ossario comune, predisposto nel nuovo cimitero.

Per quanto concerne il seppellimento delle salme con la pratica di inumazione, tale modalità di seppellimento non può essere attualmente prevista nelle due aree cimiteriali per mancanza di spazi idonei.

Si provvederà ad integrare tale Regolamento, prevedendo i campi per l'inumazione, delle dimensioni previste secondo la normativa vigente, nel caso in cui in futuro vengano realizzati ampliamenti delle aree cimiteriali.

Articolo 17 - Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni dovranno essere eseguite a cura e spese degli eredi; i costi di tali operazioni sono stabilite dai disposti della Giunta Municipale con apposito atto deliberativo; attualmente il riferimento è l'allegato A della deliberazione di G.M. n. 48 del 28.05.2013 avente come oggetto "Rideterminazione delle tariffe e dei servizi cimiteriali e canone concessorio con Decorrenza 1 giugno 2013".

Durante le operazioni suddette nessuno può prelevare parti di salme, di indumenti, di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria, anche per quanto riguarda oggetti preziosi e ricordi, che possono essere recuperati solo ed esclusivamente dall'erede autorizzato a seguire le operazioni di che trattasi.

Articolo 18 - Esumazioni, estumulazioni, tumulazioni e inumazioni nel cimitero vecchio

Solo nel caso in cui nel cimitero vecchio risulta inumato o tumulato il coniuge e non è disponibile alcuno spazio o altra predisposizione idonea, secondo le normative di legge nazionali e/o regionali vigenti, per il seppellimento del coniuge che esprima la volontà di essere tumulato vicino o assieme al proprio congiunto, può essere autorizzata la esumazione o estumulazione dello coniuge defunto, secondo quanto stabilito dal D.P.R.10.9.1990, n. 285, con successiva traslazione e nuova tumulazione in loculo nel cimitero comunale nuovo, onde consentire una tumulazione affiancata, con la concessione degli spazi necessari e il pagamento degli importi dovuti per le operazioni necessarie e per la stipula della nuova concessione.

Non vi è alcuna possibilità di rivendicare l'eventuale importo relativo alla concessione del cimitero comunale vecchio dismessa dalle operazioni di esumazione e / o estumulazione - se non ancora temporalmente decaduta - fermo restando che l'area liberata tornerà in pieno possesso dell'ente senza la possibilità di essere riassegnata.

Nel cimitero comunale vecchio sono altresì vietate nuove tumulazioni ed inumazioni ad eccezione fatta di quelle per le quali è stato già predisposto lo spazio per l'accoglimento del tumulo e che risultino in regola con il pagamento della relativa concessione.

TITOLO III

Concessioni di sepolture private

Articolo 19 - Tipologia e durata delle sepolture private e Piano di utilizzo del Cimitero Nuovo

Nel cimitero nuovo sono individuati spazi e zone da destinare a:

- a)** tumulazioni individuali in loculi già realizzati o da realizzare dal Comune, sia a terra che a muro in batteria;
- b)** posizionamento di resti mortali (ossa e o ceneri) in cellette ossario e in urne cinerarie;
- c)** posizionamento di resti mortali nell'ossario comune;
- d)** posizionamento di resti cinerei in urna cineraria collettiva;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella Planimetria del cimitero secondo le norme di cui all'art. 54, D.P.R. 10.9.90, n. 285.

Il Piano di utilizzo del cimitero nuovo individua, altresì, le localizzazioni e gli indici con relativi ingombri delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Le sepolture private nel cimitero consistono nelle seguenti tipologie:

- a) nell'uso temporaneo di loculi realizzati dal Comune, per tumulazioni individuali la cui durata è di **anni 29 (ventinove)** a decorrere dalla data della tumulazione, valida anche per la concessione rilasciata nel caso sia stato prenotato un loculo adiacente per la tumulazione di un familiare affine convivente, come previsto.
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali a terra (tombe) la cui durata è di **anni 29 (ventinove)** solo nel caso in cui al momento della richiesta sia disponibile uno spazio a terra, fermo restando che in tal caso non potrà essere concessa la sopraelevazione del manufatto, a meno che non sia già stato predisposto lo spazio per l'accoglimento del tumulo e che risulti in regola il pagamento della relativa concessione;
- c) nell'uso di urne cinerarie individuali, per la durata di **anni 49 (quarantanove)** predisposte dal Comune, valida anche per la concessione rilasciata nel caso in cui sia stata prenotata un'urna adiacente per il posizionamento delle ceneri del familiare affine convivente in quanto consentito dal Comune.
- d) nell'uso temporaneo di cellette-ossari individuali, per la durata di **anni 49 (quarantanove)** predisposte dal Comune per la custodia dei resti mortali.

Tutte le concessioni in uso possono essere rinnovate alle rispettive scadenze per lo stesso periodo di tempo previsto.

Il rilascio della Concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta Municipale con apposito atto deliberativo; attualmente il riferimento è l'allegato A della deliberazione di G.M. n. 48 del 28.05.2013 avente come oggetto "Rideterminazione delle tariffe e dei servizi cimiteriali e canone concessorio con Decorrenza 1 giugno 2013";

La Concessione è regolata da un contratto stipulato con il Responsabile del Servizio Amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Stato Civile.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una Concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Il contratto deve indicare:

- la natura della Concessione e la sua identificazione, il numero di posti concessi nonché le salme destinate ad esservi accolte;
- la durata;
- il concessionario;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la Concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

E' vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 20 - Sepolture Individuali - Modalità di concessione e assegnazione dei loculi

La Concessione di loculi per la sepoltura individuale privata, viene concessa di norma a decesso della persona cui è destinata.

Qualora si rendessero disponibili aree cimiteriali per tumulazioni a terra, le stesse verranno assegnate con le stesse modalità sopradette.

L'assegnazione dei loculi viene effettuata seguendo i criteri appresso stabiliti:

- a) I loculi del nuovo cimitero comunale sono suddivisi per blocchi, dal n. 1 al n. 10, come da planimetria allegata alla deliberazione di G.M. n. 56 del 21.06.2013. Gli eventuali nuovi blocchi di loculi saranno evidenziati nella Planimetria del cimitero, secondo quanto previsto al precedente art. 18;
- b) L'assegnazione dei loculi, a prescindere dalla fila, avviene per ogni singolo loculo, dalla parte in alto a sinistra e procede in senso orizzontale, da sinistra a destra, fino alla fine del blocco per proseguire sulla fila immediatamente sottostante, sempre da sinistra verso destra;
- c) Viene data la possibilità di scegliere tra la tumulazione nel loculo posto alla quarta fila, di costo inferiore e la tumulazione nei loculi posti alle file inferiori, di costo superiore, secondo il criterio stabilito al precedente punto b);
- d) A prescindere dalla fila, viene data la possibilità di prenotare il loculo immediatamente adiacente, dalla parte destra, solo ed esclusivamente per il coniuge o eventuali familiari affini conviventi;
- e) In caso di indisponibilità di loculi nella quarta fila si dovrà obbligatoriamente scegliere i loculi immediatamente disponibili nelle file inferiori, pagando gli importi previsti;
- f) In caso di indisponibilità di loculi nelle file inferiori si dovrà obbligatoriamente scegliere i loculi immediatamente disponibili nella quarta fila;
- g) È consentita la possibilità di traslare la salma o le salme dalla quarta fila alle file inferiori, previa esplicita richiesta da presentare agli uffici comunali e previo pagamento delle somme stabilite con apposito atto deliberativo; attualmente il riferimento è l'allegato A della deliberazione di G.M. n. 48 del 28.05.2013 avente come oggetto "Rideterminazione delle tariffe e dei servizi cimiteriali e canone concessorio con Decorrenza 1 giugno 2013;
- h) Non è consentita alcuna altra possibilità di traslare la salma o le salme se non quella prevista al precedente punto g);
- i) L'assegnazione dei loculi nella quarta fila, di costo inferiore, avverrà seguendo l'ordine di disponibilità a partire dal blocco n. 1 al blocco n. 10 secondo la Planimetria del cimitero e secondo i costi stabiliti con apposito atto deliberativo;

Articolo 21 - Modalità di concessione e assegnazione delle urne cinerarie

L'assegnazione delle urne cinerarie a prescindere dalla fila avviene, per ogni singola urna del singolo blocco, partendo in alto a sinistra e procedendo in senso orizzontale, da sinistra a destra, fino alla fine del blocco per proseguire sulla fila immediatamente sottostante, sempre da

sinistra verso destra, dietro la corresponsione del relativo importo che verrà stabilito con successivo atto di giunta comunale.

A prescindere dalla fila, viene data la possibilità di prenotare l'urna immediatamente adiacente, dalla parte destra, solo ed esclusivamente per il coniuge o eventuali familiari affini conviventi.

La numerazione e l'indicazione dei blocchi delle urne cinerarie verranno indicate nella planimetria del cimitero.

Articolo 22 - Modalità di concessione e assegnazione delle cellette ossario

L'assegnazione delle cellette ossario a prescindere dalla fila avviene, per ogni singola cella del singolo blocco, partendo in alto a sinistra e procedendo in senso orizzontale, da sinistra a destra, fino alla fine del blocco per proseguire sulla fila immediatamente sottostante, sempre da sinistra verso destra, dietro la corresponsione del relativo importo che verrà stabilito con successivo atto di giunta comunale;

A prescindere dalla fila, viene data la possibilità di prenotare la celletta immediatamente adiacente, dalla parte destra, solo ed esclusivamente per il coniuge o eventuali familiari affini conviventi.

La numerazione e l'indicazione dei blocchi delle cellette ossario verranno indicate nella planimetria del cimitero.

Articolo 23 - Obbligo di manutenzione

I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato le sistemazioni delle sepolture, le lapidi, i manufatti ed i vasi floreali ivi collocati.

In difetto di tali doveri, previa diffida, il Comune potrà procedere direttamente ad eseguire gli interventi necessari, ponendo a carico degli eredi del defunto nella persona del concessionario le relative spese, o in alternativa potrà essere disposta la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione come previsto dall'articolo che segue.

Articolo 24 - Decadenza

La Concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come nell'articolo precedente;
- 2) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- 3) quando venga accertato che la Concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 4) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di Concessione.

I predetti provvedimenti sono adottati con determinazione del Responsabile, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Articolo 25 - Sistemazione delle salme

Pronunciata la decadenza della Concessione perché decorsi i termini senza il relativo pagamento del rinnovo, il Comune provvede alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative.

Se la mineralizzazione della salma risulta completa, i resti sono automaticamente depositati nell'ossario generale o nella celletta ossario secondo la volontà del concessionario: nella seconda ipotesi gli oneri sono a carico dello stesso concessionario.

Se invece la mineralizzazione non è completa, la salma non verrà estumulata, provvedendo così a fare completare dentro il tumulo concesso il processo naturale di decomposizione.

Articolo 26 - Rinuncia della concessione cimiteriale

Nel caso di rinuncia della Concessione rilasciata per la sepoltura da parte del concessionario, non è prevista la corresponsione di alcun rimborso da parte del Comune.

TITOLO IV

Registrazioni ed aggiornamenti Operazioni Cimiteriali

Articolo 27 - Planimetria del cimitero

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a redigere entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento una Planimetria completa dei cimiteri, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Articolo 28 - Registro delle operazioni cimiteriali

Il Personale del Comune addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni, di cui agli artt. 52 – 53, D.P.R., 10.9.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, sempre in ordine cronologico, anche e con l'ausilio di strumenti informatici, da custodirsi presso l'Ufficio di Stato Civile Comunale.

TITOLO V

Disposizioni Finali

Articolo 29 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle Concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che per la durata della Concessione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, in particolare modo al DPR 285/90 e ss.mm.ii.

Articolo 30 - Cautele

La domanda di un Servizio qualsiasi da effettuarsi nel perimetro cimiteriale (trasporti, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una Concessione (aree, loculi, celle ossario o urne cinerarie, ecc.) può essere chiesta ed eventualmente rilasciata soltanto dal Concessionario o in seguito al decesso di questo all'erede diretto dello stesso.

Articolo 31 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il 15° giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO

(Ing. Piergiorgio Peddes)